



Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)

Modifica del 17 novembre 2020

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
ordina:

I

L'ordinanza dell'UFAM del 29 novembre 2017¹ concernente le misure fitosanitarie per le foreste è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 22, 23, 32, 34 e 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018² sulla salute dei vegetali (OSaIV),

Art. 2a Condizioni specifiche per l'importazione riconosciute
come equivalenti

Le merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019³ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC) sono indicate nell'allegato 2a.

Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC⁴ sono indicate nell'allegato 3.

¹ RS 916.202.2

² RS 916.20

³ RS 916.201

⁴ RS 916.201

II

¹ Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

17 novembre 2020

Ufficio federale dell'ambiente:
Katrin Schneeberger

Allegato 1
(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

N. 1 lett. b

1 Equivalenze terminologiche

Unione europea	Svizzera
b. Espressioni in francese	
Union européenne / Union	Suisse
Commission européenne /	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
Commission	
États membres	Cantons
Importation dans l'Union /	Importation en provenance d'un État tiers
la Communauté	
Zone contaminée	Foyer d'infestation

N. 2

2 Diritto applicabile

In fondo alla tabella sono inserite le due nuove voci seguenti:

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

Art. 9 par. 1 e 2

Art. 13

Art. 29

Art. 40 par. 1

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSaIV

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSaIV

Art. 23 OSaIV

Art. 7 cpv. 1 OSaIV

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.

All. II

All. IV

All. V

All. VI

All. VII

All. 1 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 3 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 4 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 5 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 6 e 7 OSaIV-DEFR-DATEC

Allegato 2
(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

N. 1.1 titolo e lett. c

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., a eccezione dei frutti e delle sementi originari della Repubblica di Corea, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'allegato 7 numero 30 OSaIV-DEFR-DATEC⁵, i requisiti stabiliti nell'allegato della decisione 2002/499/CE.

N. 2

2 Vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

2.1 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

L'importazione di vegetali di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1217⁶, originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
- b. il fornitore figura nell'elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai autorizzati a esportare in Europa di cui al numero 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'allegato 7 numero 30 OSaIV-DEFR-DATEC, i requisiti stabiliti nell'allegato del regolamento di esecuzione 2020/1217 (UE).

⁵ RS 916.201

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e alcune specie di *Pinus* L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE, versione secondo GU L 277 del 26.8.2020, pag. 6.

2.2 Notifica di una partita destinata all'importazione

La data prevista d'arrivo di una partita destinata all'importazione contenente vegetali di cui al numero 2.1, la loro quantità e il loro luogo di sbarco nell'UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

2.3 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione si applica durante i periodi indicati nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.

2.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

Allegato 2a
(art. 2a)

Merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

1 Legno di *Fraxinus* L. originario del Canada o ivi lavorato

1.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Per l'importazione di legno di frassino (*Fraxinus* L.) di cui all'allegato 7 numero 87 OSaIV-DEFR-DATEC⁷, originario del Canada o ivi lavorato, le seguenti condizioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 numero 87 lettere a e b OSaIV-DEFR-DATEC:

- a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena e da potenziali organismi nocivi da quarantena;
- b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni:
 1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/918⁸ della Commissione»,
 2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
 3. il nome dell'impianto autorizzato in Canada;
- c. il legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

1.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Le condizioni di cui al numero 1.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

2 Legno di *Fraxinus* L. originario degli Stati Uniti o ivi lavorato

2.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Per l'importazione di legno di frassino (*Fraxinus* L.) di cui all'allegato 7 numero 87 OSaIV-DEFR-DATEC, originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, le seguenti condi-

⁷ RS 916.201

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1° luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato, versione secondo GU L 209 del 2.7.2020, pag. 14.

zioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 numero 87 lettere a e b OSalv-DEFR-DATEC:

- a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario emesso negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena e da potenziali organismi nocivi da quarantena;
- b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
 1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002⁹ della Commissione»,
 2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
 3. il nome dell'impianto autorizzato negli Stati Uniti;
- c. il legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

2.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti

Le condizioni di cui al numero 2.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, versione secondo GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122.

Allegato 4
(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all'allegato 1 OSAIV-DEFR-DATEC

N. 5

5 Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (precedentemente *Gibberella circinata*), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032¹⁰.

5.2 Disposizioni speciali

- 5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera.
- 5.2.2 Laddove, conformemente all'articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

N. 6

6 Legno di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e di *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originario del Canada o degli Stati Uniti

6.1 Deroga temporanea alle condizioni specifiche per l'importazione

In deroga alle condizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato 7 numero 87 OSAIV-DEFR-DATEC, l'importazione di legno di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. originario del Canada o degli Stati Uniti è autorizzata se il legno è accompagnato da una dichiarazione ufficiale di cui all'allegato 7 numero 87 lettera a o c OSAIV-DEFR-DATEC.

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 della Commissione, del 26 novembre 2019, che stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (precedentemente *Gibberella circinata*) e che abroga la decisione 2007/433/CE, versione secondo GU L 313 del 4.12.2019, pag. 94.

6.2 Durata della deroga alle condizioni specifiche per l'importazione

La deroga alle condizioni specifiche per l'importazione si applica durante il periodo indicato nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164¹¹.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti, versione secondo GU L 258 del 7.8.2020, pag. 6.